



# Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE**

**Servizio Risorse idriche, Acque pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 12482 DEL 26/11/2024**

**OGGETTO:** Art. 5 comma 6 del D.Lgs. n. 117/2008 – Approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione (PGRE) relativo alla cava sita in Loc. Pozzo Freddo - del Comune di Narni (TR) in seno al P.A.U.R., art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 (cod. pratica 01-93-2024) – Proponente Soc. C.S.C. S.r.l.

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;  
**Vista** la legge regionale 01 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;  
**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;  
**Vista** la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";  
**Visto** il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;  
**Vista** la L.R. 2 aprile 2015 n. 10 recante: "*Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative dei Comuni e comunali – Conseguenti modificazioni normative*", con la quale, ai sensi dell'articolo 2, a far data dal 01/12/2015 sono state riallocate in capo all'Amministrazione Regionale, tra l'altro, le funzioni in materia di attività estrattive concernenti la vigilanza dei lavori di cava e le funzioni di Polizia Mineraria, precedentemente svolte dalle Province;  
**Visto** il D.Lgs. 117/2008 che al comma 1 dell'art. 5 stabilisce: "*l'operatore elabora un piano di gestione dei rifiuti di estrazione per la riduzione al minimo, il trattamento, il recupero, e lo*

*smaltimento dei rifiuti stessi, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile” e considerato che lo stesso D.Lgs. 117/2008 alla lettera gg) del comma 1 dell’art. 3 individua, quale autorità competente, “l’autorità definita dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e dagli art. 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e secondo il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché alle singole leggi regionali sulle attività estrattive”, e al comma 6 dell’art. 5 stabilisce che: “l’Autorità competente approva il piano di cui al comma 1 e le eventuali modifiche di cui al comma 4 e ne controlla l’attuazione”;*

**Considerato** che l’approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione – di seguito PGRE - è di competenza dell’autorità di vigilanza, come sopra definita, e che tali funzioni sono svolte dal Servizio regionale Risorse idriche, Acque pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche;  
**Atteso** che l’ambito di applicazione del D.Lgs. 117/2008 è stabilito dall’art. 2 comma 1 del decreto medesimo, definendosi all’interno del sito di cui all’art. 3 comma 1 lett. hh) ovvero all’interno: *“dell’area del cantiere o dei cantieri estrattivi come individuata e perimetrata nell’atto autorizzativo e gestita da un operatore. Nel caso di miniere, il sito comprende le relative pertinenze di cui all’articolo 23 del regio decreto n. 1443 del 1927, all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 e all’articolo 1 del decreto legislativo n. 624 del 1996”;*

**Considerato** che i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 sono esclusi dall’ambito di applicazione della parte quarta del D.lgs. n. 152/2006 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati);

**Visto** il parere reso dal Ministero dell’Ambiente e del Territorio e del Mare con nota prot. n. 805/RIN del 02/02/015 circa il regime applicativo dell’art. 10 comma 3 del D.lgs. n. 117/2008;

**Visto l’interpello ambientale** circa l’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 117/2008, presentato dalla Regione Umbria con nota prot. n. 249903 del 14/11/2022, ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006 nonché i conseguenti esiti resi dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con nota n. 105610 del 28/06/2023, rinvenibile nella specifica sezione della pagina web del Ministero medesimo;

**Rammentato** che, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D.lgs. n. 117/2008, il PGRE *“... è presentato come sezione del piano globale dell’attività estrattiva predisposto al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione all’attività estrattiva stessa da parte dell’autorità competente”;*

**Evidenziato** che in seno al procedimento regionale di P.A.U.R., art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 (cod. pratica 01-93-2024), relativo al *“Progetto DEFINITIVO - 2° stralcio CAVA DI SABBIA E GHIAIA sita in loc. “podere POZZO FREDDO” Comune di NARNI”. Proponente: Soc. Calcestruzzi Sabatini e Crisanti, C.S.C. S.r.l.”*, tra gli *“ULTERIORI TITOLI ABILITATIVI”* richiesti è presente il Piano di Gestione dei Rifiuti Estrattivi (di seguito PGRE) di competenza della scrivente struttura (competente in materia di Polizia Mineraria – sicurezza e salute nei cantieri minerari);

**Tenuto conto** che in sede di CdS dei Rappresentanti Unici del 08/10/2024, è stato espresso, all’unanimità, un giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativo al progetto di che trattasi;

**Tenuto conto**, altresì, che in sede di CdS dei Rappresentanti Unici del 12/11/2024, è stata espressa, all’unanimità, la sussistenza delle condizioni per *“l’approvazione del progetto ed il rilascio dei titoli abilitativi”;*

**Analizzato** il PGRE, di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008, presentato quale: *“A4.3 - SEZ. G Piano di gestione dei rifiuti di estrazione”* in seno al procedimento di PAUR in oggetto;

**Tenuto conto** che all’interno del perimetro dell’area di cava in oggetto non sono presenti impianti di prima lavorazione degli inerti;

**Considerato** che dalla suddetta analisi del PGRE emerge che:

- i rifiuti estrattivi sono prodotti dal processo di scopertura della risorsa minerale e sono integralmente riutilizzati per le operazioni di ripristino ambientale dei versanti di cava;
- I materiali coinvolti nelle azioni di estrazione rientrano nelle seguenti tre tipologie:
  1. Terreno vegetale: primo strato di ca 1 metro;

2. Sabbia Argillosa: secondo strato di ca 1 metro;
  3. Inerti alluvionali naturali: strato utile idoneo al trattamento in impianto per la produzione di inerti di qualità per calcestruzzi e conglomerati. Questi sono costituiti da ghiaie grossolane e ghiaie medie, poche sabbie e sabbie limo-argillose;
- è presente la caratterizzazione dei terreni ricadenti all'interno del II stralcio di coltivazione (pec 232703/2024) da cui risulta la non contaminazione degli stessi;

**Considerato**, inoltre, che dal predetto PGRE risulta che:

- non sono prodotti rifiuti pericolosi derivanti dalle attività di coltivazione;
- non sono prodotti rifiuti non inerti non pericolosi derivanti dalle attività di coltivazione;
- la terra non inquinata, i rifiuti di estrazione non pericolosi derivanti dalla prospezione, i rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione e i rifiuti inerti, ove prodotti, sono stoccati per periodi inferiori a tre anni;
- nel sito in esame non sono presenti né sono previste strutture di deposito di categoria A di cui all'All. III del D.Lgs. 117/2008.

**Visto** il layout di coltivazione mineraria descritto;

**Tenuto conto** che il PGRE proposto risulta coerente con i contenuti del D.Lgs. 117/2008 e non ravvedendo ostatività alla sua approvazione, fermo restando il rispetto delle prescrizioni che di seguito si riportano nel determinato del presente atto;

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

## Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di valutare positivamente, approvandolo, il Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione in oggetto (*Elaborato progettuale: "A4.3 - SEZ. G Piano di gestione dei rifiuti di estrazione"*), ai sensi del comma 6 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008, presentato in seno al citato procedimento di P.A.U.R., art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 (cod. pratica 01-93-2024), relativo al: "*Progetto DEFINITIVO - 2° stralcio CAVA DI SABBIA E GHIAIA sita in loc. "podere POZZO FREDDO" Comune di NARNI"*" presentato dalla Soc. C.S.C. S.r.l.;
3. di stabilire che l'approvazione del suddetto PGRE è condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - P.1) l'accumulo dei materiali non utili derivanti dalla coltivazione, quali il terreno vegetale, il cappellaccio, le terre non inquinate, gli sterili di coltivazione, i trovanti di terre e rocce da scavo non utilizzabili come materiali di cava o loro associati, e non inquinati, venga effettuato solo all'interno delle aree di cava e gli stessi siano completamente riutilizzati per i lavori di recupero delle aree coltivate. Il loro periodo di deposito non dovrà, in ogni caso, essere superiore ai tre anni. L'eventuale loro esubero sia trattato secondo i dettami stabiliti dalla normativa specifica vigente per il riutilizzo all'esterno del luogo di produzione;
  - P.2) per lo stoccaggio temporaneo in cumuli dei rifiuti estrattivi venga:
    - garantita la stabilità delle scarpate ed impedito qualsiasi scivolamento e/o rotolamento dei materiali stoccati e gli stessi siano utilizzati, gestiti e mantenuti in efficienza senza creare pericoli per la salute umana e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza creare rischi per l'acqua, per l'aria, per il suolo, per la fauna e per la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse. A tal fine detti cumuli dovranno essere obbligatoriamente rinverditi quando il loro periodo di deposito superi i dodici mesi;
    - prodotta, ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. n. 128/59, specifica verifica di stabilità con cadenza almeno annuale;

- rispettata la morfologia di accumulo dei rifiuti estrattivi prevista nella morfologia di restituzione ambientale del progetto di cava;
  - evitato il ruscellamento/dilavamento dei cumuli di rifiuti estrattivi depositati e non ancora utilizzati per il ripristino ambientale del sito, garantendo, altresì, il loro rinverdimento tempestivo una volta utilizzati nella risagomatura dei versanti e/o del fondo cava;
- P.3) per i lavori di recupero ambientale della cava, riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva, riambientamento, rimodellazione delle scarpate, sistemazioni ambientali e similari, siano utilizzati prioritariamente i materiali non utili preventivamente stoccati e di cui al precedente punto P.1), mentre l'utilizzo eventuale di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri esterni, che soddisfino i requisiti disposti dal D.Lgs. 117/2008 e dalla normativa specifica vigente sul riutilizzo di terre e rocce da scavo (D.P.R. n. 120/2017), siano utilizzate solo nel caso che i predetti materiali non utili presenti in cava risultino insufficienti;
- P.4) la Soc. C.S.C. S.r.l. è tenuta ad avere un registro delle quantità esatte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi prodotti, pena la revoca dell'autorizzazione all'attività estrattiva, ai sensi del punto 5-bis dell'art. 5 del D.Lgs. 117/08;
4. di specificare che:
- è fatto obbligo alla Soc. C.S.C. S.r.l. di rispettare le prescrizioni sopra riportate, nonché quanto comunque stabilito dal D.Lgs. 117/2008. In particolare, si rammenta che ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 117/2008, *"in conformità all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 624 del 1996, il titolare dell'attività estrattiva attesta annualmente che i cumuli, le dighe, i bacini di decantazione e le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro e che è stata implementata una politica di prevenzione degli incidenti ed adottato un sistema di gestione della sicurezza tali da garantire che i rischi per la salute umana e l'ambiente siano stati eliminati o, ove ciò non sia praticabile, ridotti al minimo accettabile e adeguatamente tenuti sotto controllo"*;
  - il PGRE di cui alla presente autorizzazione dovrà nuovamente essere approvato qualora intervengano modifiche sostanziali, di cui al punto 4 dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2008 e, comunque, il Piano medesimo è oggetto di riesame, da parte del redattore, ogni cinque anni. A tal fine, le eventuali modifiche siano notificate alla Regione Umbria;
  - l'approvazione del PGRE non riguarda né l'utilizzo/gestione di terre e rocce da scavo provenienti dall'esterno del sito di cava eventualmente utilizzate per il ripristino ambientale, né l'utilizzo di rifiuti speciali non pericolosi (DM 05/02/98) eventualmente impiegati per il riambientamento del sito necessitanti, altresì, di titolo abilitante di diversa natura;
5. che la presente approvazione del PGRE – costituente sezione del piano globale dell'attività estrattiva, a norma sia dell'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 117/2008 che dall'art. 13 (Progetto definitivo) comma 1 lett. c-bis) del R.R. n. 3/2005 – sia trasmessa:
- al Servizio regionale "Sostenibilità Ambientale, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali";
  - al Comune di Narni, per riportare le prescrizioni dettate dal presente provvedimento nel titolo autorizzativo comunale previsto dall'art. 8 della L.R. n. 2/2000;
  - ad ARPA Umbria;
6. che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia li 26/11/2024

L'Istruttore  
- Fabio Antonielli  
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 26/11/2024

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa  
Il Responsabile  
Simone Padella  
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 26/11/2024

Il Dirigente  
Leonardo Arcaleni  
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2

